



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. N. 46/19

(PROC. P.A. 45/19)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 novembre 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento della signora Maria Raffaglio, n.q. di legale rappresentante *pro tempore* del Centro Ippico I Salici (Codice FISE n. 0420302)

PREMESSO CHE

- su segnalazione del 22 giugno 2019 della signora Nicole Marascalchi – in ordine ad asserite irregolarità nel tesseramento di diverse atlete per gli anni 2019, 2018 e 2017, malgrado il versamento delle quote per il rinnovo dello stesso –, all'esito delle indagini all'uopo svolte dalla Procura Federale, con atto depositato il 22 ottobre 2019 la signora Maria Raffaglio, n.q. di legale rappresentante *pro tempore* del Centro Ippico I Salici, è stata deferita dinanzi a questo Tribunale per la violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R. G.); dell'art. 8, lett. a) R. G.; dell'art. 10, comma 1 dello Statuto Federale FISE; e degli articoli 10 e 17 delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale FISE;

- visto l'art. 48 R. G. il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 18 novembre 2019, disponendone la comunicazione all'Incolpata ed alla Procura Federale;

- costituitasi nei termini mediante deposito di memoria, la Deferita ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità del deferimento, asserendo di non aver ricevuto la comunicazione di conclusioni indagini. Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti come effettuata dalla Procura Federale;

- prima dell'apertura dell'udienza del 18 novembre 2019 le Parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, *ex art.* 47 R. G., che prevede l'applicazione della sanzione della censura e dell'ammenda di € 1.000 (mille);

- il Tribunale si è riservato in ordine alla valutazione di congruità della sanzione richiesta.



Federazione Italiana Sport Equestri

RITENUTO CHE

- la qualificazione giuridica dei fatti contestati in giudizio operata dalle parti è corretta, così come congrua la sanzione concordata;
 - non sussiste, ai sensi dell'art. 47, comma 3, R. G., alcun impedimento alla definizione del procedimento mediante applicazione consensuale della sanzione;
- ai sensi dell'art. 47, comma 2, R. G., il Tribunale

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti, con conseguente applicazione alla signora Maria Raffaglio, n.q. di legale rappresentante *pro tempore* del Centro Ippico I Salici, in epigrafe generalizzata, della sanzione della censura e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille), con ciò definendo, ad ogni effetto, il presente procedimento.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle Parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 R. G..

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 28 novembre 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *F.to* Avv. Stefano Ciulli